

Tabella 4A: aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 nel settore ricerca, sviluppo e innovazione.

SI APPLICANO INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 25 E 29 DEL GBER CON LE INTENSITÀ DI AIUTO SOTTO RIPORTATE					
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	BASE GIURIDICA	INTENSITÀ MASSIMA (ESL) 2022-2027			
		PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA	MAGGIORAZIONE PREVISTA ¹
Ricerca industriale	Art. 25 GBER	70%	60%	50%	15%
Sviluppo sperimentale	Art. 25 GBER	45%	35%	25%	15%
Progetto di innovazione	Art. 29 GBER	50%	50%	15% ²	==

¹ Si applica una maggiorazione pari ad un massimo di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità massima di aiuto non superi in totale l'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI (singola impresa non sostiene più del 70% dei costi ammissibili); collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca che sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili.

² Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

